Luca Bilancini
Commercialista, Gruppo di Studio EUTEKNE

Novità IVA 2023

Novità IVA 2023

- Chiarimenti su obbligo e-fattura forfetari
- Proroga divieto e-fattura prestazioni sanitarie B2C
- Proroga obbligo trasmissione corrispettivi mediante Sistema TS
- Nuovo provvedimento fatturazione elettronica via SdI
- Modifiche al programma di assistenza on line relativo alla predisposizione dei documenti IVA precompilati
- Nuova lotteria degli scontrini e adeguamento di RT e Server RT
- Semplificazioni imposta di bollo su fattura elettronica
- Regime sanzionatorio per operazioni inesistenti in *reverse charge*

Chiarimenti su obbligo e-fattura forfetari

Obbligo di e-fattura per soggetti in franchigia (art. 18 del DL 36/2022)

A decorrere dall'1.7.2022, sono tenuti all'emissione di e-fattura via SdI:

- i soggetti passivi che hanno aderito al «regime di vantaggio» i soggetti forfetari che «nell'anno precedente» hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, che nell'anno precedente hanno conseguito proventi per un importo superiore a 25.000 euro dall'esercizio di attività commerciali.

A partire dal 1° gennaio 2024 l'obbligo avrà efficacia per i restanti soggetti in regime di franchigia.

Chiarimenti su obbligo e-fattura forfetari

FAQ Agenzia delle Entrate 22.12.2022 n. n.150

Domanda

«I contribuenti che nel 2021 erano in regime forfetario e non avevano superato il limite dei 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno previsto dall'art. 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (…), se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi/compensi di importo superiore al citato limite sono obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024?»

Chiarimenti su obbligo e-fattura forfetari

FAQ Agenzia delle Entrate 22.12.2022 n. n.150

Risposta

«La norma citata prevede che l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi "si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti."»

Chiarimenti su obbligo e-fattura forfetari

FAQ Agenzia delle Entrate 22.12.2022 n. n.150

Risposta

«Pertanto, come precisato anche dalla circolare 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell'anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, ***indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022****»*

Chiarimenti su obbligo e-fattura forfetari

Esempio

- Soggetto passivo A, in regime forfetario, ha percepito compensi per 25.500 euro nel 2021 e 25.000 nel 2022
- Soggetto passivo B, in regime forfetario, ha conseguito ricavi per 23.000 euro nel 2021 e per 59.000 nel 2022

A ha dovuto adottare la e-fattura via SdI dall'1.7.2022

B adotterà obbligatoriamente la fatturazione elettronica via SdI solo dall'1.1.2024

Proroga divieto e-fattura prestazioni sanitarie B2C

DL «Milleproroghe»

L'art. 3 co. 2 del DL 198/2022 (DL «Milleproroghe») ha disposto che, anche per il **2023**, sia vietata l'emissione di fattura elettronica via SdI:

- per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, relativamente alle fatture i cui dati devono essere inviati a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- per i soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, relativamente alle fatture riferite a prestazioni sanitarie B2C (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, che rinvia all'art. 10-bis del DL 119/2018).

Proroga obbligo trasmissione corrispettivi Sistema TS

DL «Milleproroghe»
L’art. 3 co. 3 del DL 198/2022 dispone che l’obbligo di adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante invio al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti tenuti (es. farmacie, parafarmacie, ecc…) decorra dall’1.1.2024 e non dall’1.1.2023.

Nuovo provvedimento fatturazione elettronica via SdI

Provvedimento Agenzia Entrate 24.11.2022 n. 433608

Il provv. 433608/2022 sostituisce il provv. 89757/2018, e recepisce le indicazioni del Garante della Privacy, al fine di poter procedere alla memorizzazione integrale dei dati della fattura elettronica.

Nuovo provvedimento fatturazione elettronica via SdI

Provvedimento Agenzia Entrate 24.11.2022 n. 433608

«(…) i file delle fatture elettroniche e delle note di variazione possono essere consultati e acquisiti esclusivamente dal personale delle strutture centrali e delle strutture territoriali dell'Agenzia delle entrate specificatamente autorizzato nell'ambito delle attività istruttorie connesse:

a) all'esecuzione dei rimborsi ai sensi dell'articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972;

b) all'esercizio dei poteri di cui agli articoli 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 32 del d.P.R. n. 600 del 1973;»

(continua)

Nuovo provvedimento fatturazione elettronica via SdI

Provvedimento Agenzia Entrate 24.11.2022 n. 433608

(segue)

«c) all'espletamento degli accessi, ispezioni e verifiche previsti dagli articoli 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973;

d) al controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973;

e) al controllo preventivo sulle dichiarazioni presentate mediante modello 730 con esito a rimborso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Nuovo provvedimento fatturazione elettronica via SdI

Provvedimento Agenzia Entrate 24.11.2022 n. 433608

«Con riferimento (…) ai file delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell'ambito del settore legale, gli stessi sono cifrati individualmente e memorizzati in una distinta area di storage. La chiave di cifratura, gestita automaticamente dal sistema, è conservata e protetta in un repository separato dai dati. L'accesso puntuale ai predetti file è consentito solo previa richiesta o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, o nell'ambito di un procedimento contenzioso di tipo civile, penale, tributario, di cui è parte l'Agenzia, previa richiesta del Giudice.»

Documenti IVA precompilati – Novità 2023

Provvedimento Agenzia Entrate 12.1.2023 n. 9652

- Estensione al 2023 del periodo di sperimentazione
- Ampliamento della platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall'Agenzia
- Possibilità di ottenere la bozza della dichiarazione IVA anche in assenza di convalida dei registri

Documenti IVA precompilati – Novità 2023

Destinatari del programma di assistenza on line

- Soggetti in liquidazione IVA trimestrale per opzione
- Soggetti aventi le caratteristiche di cui al punto precedente che adottano il regime IVA «per cassa»
- Soggetti trimestrali «per natura» (art. 74 co. 4 del DPR 633/72

Documenti IVA precompilati – Novità 2023

Destinatari del programma di assistenza on line

Non sono più esclusi:

- i soggetti per i quali nell'anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione (produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, aziende di agriturismo, ecc…)

Documenti IVA precompilati – Novità 2023

Disponibilità delle bozze

- A partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022, la bozza della dichiarazione IVA annuale è messa a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA inclusi nel perimetro dei destinatari dei documenti IVA precompilati, anche qualora i registri IVA non siano convalidati o integrati (disponibili anche i servizi di pagamento del saldo IVA).

Documenti IVA precompilati – IVA 2023

- A partire dal 10.2.2023, sarà messa a disposizione dei soggetti passivi che possono aderire al programma di assistenza on line, la dichiarazione annuale IVA 2023 relativa all’anno 2022.

Documenti IVA precompilati – Novità 2023

Disponibilità delle bozze

- A partire dalle operazioni effettuate dall’1.1.2023, la bozza delle LIPE e il servizio di pagamento delle somme che risultano dalla comunicazione inviata sono messi a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA inclusi nella platea dei destinatari dei documenti IVA precompilati, anche qualora i registri IVA non siano convalidati o integrati.

Nuova lotteria degli scontrini e adeguamento RT

Condizioni per la partecipazione

L’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36 ha disposto che per la partecipazione al concorso, le persone fisiche maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato «*procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione*».

Nuova lotteria degli scontrini e adeguamento RT

Lotteria «istantanea» e «differita»

L’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36 ha altresì previsto che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, definiscano, con uno o più provvedimenti, *«le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie».*

Nuova lotteria degli scontrini e adeguamento RT

Adeguamento RT e Server RT

Con il Provvedimento 18.1.2023 n. 15943, l'Agenzia delle Entrate:

- ha definito *«il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici affinché sia possibile, per i produttori, dichiarare fino al 2 ottobre 2023 la conformità dei modelli già approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea, al fine di rendere più rapido il processo di adeguamento dei dispositivi presenti sul mercato»*

Nuova lotteria degli scontrini e adeguamento RT

Adeguamento RT e Server RT

- ha approvato *«le specifiche tecniche della lotteria istantanea per l'adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri»*
- ha approvato le *«Specifiche tecniche RT - Versione 11»*

«Gli aggiornamenti dei modelli dei dispositivi - che dovranno essere realizzati entro il 2 ottobre 2023 - permetteranno di generare il codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale ai fini della partecipazione della lotteria istantanea».

Nuova lotteria degli scontrini e adeguamento RT

Contributo adeguamento RT (art. 8 del DL 176/2022 – «Aiuti-quater»)
Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2 del DLgs. n. 127/2015, è concesso un contributo per l'adeguamento, «da effettuarsi nell'anno 2023», degli strumenti utilizzati per la suddetta memorizzazione e trasmissione telematica.

Nuova lotteria degli scontrini e adeguamento RT

Contributo adeguamento RT (art. 8 del DL 176/2022 – «Aiuti-quater»)

Il contributo:

- ammonta complessivamente al 100% della spesa sostenuta, *«per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023»*;
- è concesso «sotto forma di credito d'imposta di pari importo», da utilizzare in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97. Al credito d'imposta non si applicano le limitazioni relativi alla compensazione orizzontale.

Nuova lotteria degli scontrini e adeguamento RT

Contributo adeguamento RT (art. 8 del DL 176/2022 – «Aiuti-quater»)
Il contributo può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA *«successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo»*.
Per le modalità di fruizione del contributo occorre uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Semplificazioni imposta di bollo su fattura elettronica

Differimento del versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture (I e II trimestre)

L'art. 3 del DL 21.6.2022 n. 73, ha disposto l'innalzamento della soglia prevista per il differimento del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre o, congiuntamente, del primo e secondo trimestre.

Semplificazioni imposta di bollo su fattura elettronica

Differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture

L’art. 17 del DL 26.10.2019 n. 124 prevede che il pagamento dell'imposta di bollo possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

«a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro»

Semplificazioni imposta di bollo su fattura elettronica

Differimento del versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture

«b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro»

Sanzioni operazioni inesistenti in reverse charge

Art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97

«Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.»

Sanzioni operazioni inesistenti in reverse charge

Art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97

«La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. ***Le disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole****»*